

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

64° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 1986

Presidenza del Presidente VASSALLI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato» (1036)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 6, 7, 8 e passim
CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	10, 17, 18
DE CINQUE (DC)	10, 14, 16 e passim
DI LEMBO (DC), relatore alla Commissione	7, 8, 9 e passim
GALLO (DC)	16, 18
MARINUCCI MARIANI (PSI)	18
RICCI (PCI)	9, 10, 14 e passim
RUFFINO (DC)	16

«Modifica alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria» (1431)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE	Pag. 1, 4, 5 e passim
CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	2, 5
DI LEMBO (DC)	4
GALLO (DC)	5

GROSSI (PCI)	Pag. 2, 4, 6
PALUMBO (PLI), relatore alla Commissione	2, 5
RICCI (PCI)	4
RUFFINO (DC)	4, 6

I lavori hanno inizio alle ore 11,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifica alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria» (1431)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifica alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle cate-

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Adeguamento dei compensi al personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria».

gorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria».

Nella precedente seduta del 15 gennaio abbiamo dovuto rinviare la discussione, in quanto il parere della 5^a Commissione non ci permetteva di procedere oltre senza prima tentare di raggiungere un chiarimento con la Commissione stessa. Questo chiarimento è stato raggiunto e ne è derivato il seguente nuovo parere: «La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, a parziale revisione del precedente parere emesso in data 18 dicembre 1985, a condizione che il primo comma dell'articolo 2 venga formulato nei seguenti termini: "1. Al maggiore onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni 1985, 1986, 1987 e 1988, si provvede, per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo all'uopo utilizzando, quanto a lire 700 milioni, lo specifico accantonamento e, quanto a lire 700 milioni, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Revisione dell'organico delle vigilatrici penitenziarie"; per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento"».

Dichiaro aperta la discussione generale.

PALUMBO, relatore alla Commissione. La 5^a Commissione nel primo parere aveva proposto di far slittare la decorrenza dei benefici al 1° gennaio 1986, ma ciò sarebbe stato in contrasto anche con gli impegni presi dal Governo con i rappresentanti sindacali delle categorie. La differente valutazione è ora sanata dal nuovo parere che conferma la decorrenza dal 1° gennaio 1985 e propone di prolungare la previsione fino al 1988, mentre il disegno di legge la limitava al periodo

1985-1987. Di conseguenza, presento un apposito emendamento all'articolo 2, primo comma, volto a recepire integralmente il nuovo testo proposto dalla 5^a Commissione.

CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo è d'accordo.

GROSSI. Vorrei proporre di semplificare il titolo nel seguente modo: «Adeguamento dei compensi al personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria». Infatti, il disegno di legge in esame non riguarda tutta la legge n. 740, ma soltanto l'adeguamento dei compensi.

Vorrei, poi, osservare che il provvedimento, in sostanza, sembra richiamare l'ipotesi di un contratto separato, proprio in un momento in cui il Presidente del Consiglio rifiuta la contrattazione separata. In questo caso, appunto, tale ipotesi sembrerebbe essere accettata, mentre viene negata in altri casi.

Un'altra considerazione da fare è che l'aumento proposto è un aggiornamento rispondente a ragioni concrete, però è irrisorio e non risolve il problema dei medici penitenziari, i quali continueranno con le loro proteste. Il miglioramento c'è, ma forse non sarebbe stato necessario per coloro che svolgono la prestazione come secondo o terzo lavoro. Nella stessa delegazione, che abbiamo ricevuto qualche tempo fa, tre rappresentanti della categoria hanno dichiarato di essere medici massimalisti, termine con il quale si indicano coloro i quali hanno un numero massimo di assistiti, oltre il quale non si possono più assumere assistenze. Pertanto, il provvedimento non rappresenta un reale aiuto ed anzi consente di aggirare un principio stabilito per legge, perchè mentre da un lato il numero degli assistiti non deve superare un massimo, dall'altro si viene ad offrire un compenso per svolgere un'assistenza oltre il limite del massimale. Quindi, va bene l'adeguamento dei compensi, ma soprattutto occorrerebbe migliorare la situazione del servizio sanitario svolto all'interno degli istituti di prevenzione e pena a cominciare dalle compatibilità, perchè attualmente il personale sanitario viene chiamato a svolgere questo

servizio senza bandi di concorso, senza graduatorie, con criteri di scelta che non si sa bene da chi e come vengano applicati. Alcuni medici prestano servizio nei penitenziari addirittura senza averne fatto domanda. E, di solito, si tratta di un lavoro svolto in aggiunta a un primo, sovente anche di là del consentito dall'altra attività.

Nel caso degli ospedalieri si verifica poi uno spreco, per così dire, di prestazioni professionali saltuarie, che sono spesso effettuate senza le necessarie attrezzature. Non si possono, ad esempio, eseguire visite oculistiche o audiometriche senza l'ausilio di adeguati strumenti di indagine. Oggi non è assolutamente sufficiente usare lo stetoscopio o la lente, è indispensabile avvalersi delle moderne tecniche messe a punto per eseguire esami specialistici approfonditi.

Quindi, ritengo che si potrebbe superare il concetto del medico specialista che deve recarsi nel carcere, istituendo reparti protetti all'interno degli ospedali. Su questo si trovano d'accordo l'amministrazione penitenziaria, le amministrazioni regionali e gli organi di polizia ma la realizzazione ne è impedita dalla mancanza di mezzi delle unità sanitarie locali, che non sono in grado di fornire adeguate attrezzature a questi reparti, che invece, con idonei sistemi di sicurezza, farebbero risparmiare molti problemi di custodia.

Ad esempio, si potrebbe proporre di estendere ai Comuni i benefici del provvedimento sull'ordinamento delle carceri mandamentali, includendovi anche la costruzione di reparti ospedalieri riservati ai detenuti. Così, già da subito, si potrebbe procedere in tal senso.

Dico questo per sottolineare quanto vi sia da fare al di là del semplice aumento dei compensi.

Vorrei inoltre far presente che il nostro Gruppo ha già presentato nel corso della precedente legislatura e nuovamente nell'attuale (precisamente il 29 settembre 1983) una proposta legislativa di attuazione del servizio sanitario negli istituti di prevenzione e pena: mi riferisco al disegno di legge n. 178, di cui sollecito una pronta ripresa dell'esame.

Qual è la soluzione che si propone? A livello centrale si dovrebbe individuare una convenzione-tipo che, appunto, garantisca tutte le necessità relative alla sicurezza e che possa poi diventare convenzione con l'autorità sanitaria locale sulla base di uno schema contrattato a livello nazionale o comunque redatto dal Ministero.

Può non essere questa la strada, ma allora è necessario proporre un'altra, la quale non può che essere la modifica della legge di riforma, che non fa riserva allo Stato in materia di assistenza penitenziaria. In tal caso però occorrerà prevedere un organico proprio per l'assolvimento di questo compito. Infatti, delle due l'una: o vi provvede il Servizio sanitario nazionale oppure direttamente lo Stato.

Nella situazione attuale vi sono circa 2.000 medici impegnati nel settore, molti dei quali profondamente scontenti, e a ragione, secondo me: con retribuzioni che vanno dalle 400 alle 500 mila lire mensili, sono tenuti a prestare servizio anche per otto o nove ore al giorno, e vi assicuro che non è facile svolgere il servizio sanitario nelle carceri, anche perchè si è sottoposti ad una serie di pressioni e si possono correre seri rischi. Come ricorderete, un medico del carcere di Roma è stato ucciso probabilmente per non aver acconsentito a determinate richieste di facilitazione. Questa è la realtà del medico che opera all'interno del carcere.

Ritengo pertanto che occorra trovare una soluzione a questi problemi non solo nell'interesse della salute del detenuto ma anche per salvaguardare la dignità e l'autonomia del medico. Pertanto — lo ribadisco — lo svolgimento di questi compiti non può che essere affidato specificamente al Servizio sanitario nazionale; altrimenti, occorre modificare la legge di riforma ed istituire il Servizio sanitario penitenziario.

Per tali ragioni, esprimo molte perplessità su questo disegno di legge. Infatti, pur rendendomi pienamente conto dell'opportunità di una revisione del trattamento economico (e questo sarebbe un motivo per votare a favore del provvedimento in discussione), non posso che dichiararmi profondamente

insoddisfatto per la mancanza di un'organica visione generale del problema. Il disegno di legge non è infatti accompagnato da una analisi globale della situazione, e soprattutto vorrei sottolineare che non si accenna da nessuna parte, neanche nella relazione, all'intenzione di trovare una soluzione organica del problema.

Mi viene in mente la frase di un vecchio amico anarchico, tipografo, di Perugia che diceva: «Ogni lira di elemosina è un giorno di vita che si allunga all'ingiustizia sociale». Non vorrei quindi che questo miglioramento economico fosse una maniera per prolungare la situazione, per quietare una protesta e non fare nulla.

Vorrei sottolineare anche la mancanza di proposte volte ad individuare categorie particolari, per ottenere l'aumento, perchè esso va a tutti, anche ai cosiddetti medici massimalisti.

Certo, questo servizio è necessario per i 48.000 detenuti che vi sono; comunque dobbiamo anche considerare che vi sono circa 60.000 medici disoccupati. Quindi, da un simile punto di vista, a me sembra una vera e propria contraddizione aumentare le retribuzioni a medici che sono già massimalisti.

RICCI. Forse si potrebbe abbinare l'esame di questo provvedimento con quello del disegno di legge n. 178.

GROSSI. Si tratta comunque di un aumento di retribuzione deciso sotto la pressione di un'azione sindacale. Aveva ragione il ministro Giannini quando parlava della necessità di evitare che il Parlamento discutesse di provvedimenti di carattere amministrativo. Francamente, ci si trova anche in imbarazzo di fronte a provvedimenti di questo genere: in fondo, si tratta di una semplice rivendicazione sindacale concernente un aumento di retribuzione, che non credo possa assumere dignità di legge.

DI LEMBO. Però vi è il problema della copertura finanziaria del maggiore onere che ne deriva. Quindi, nonostante il modesto contenuto, questo disegno di legge doveva necessariamente essere sottoposto all'esame

del Parlamento poichè comporta modifica di capitoli di spesa.

GROSSI. Certo, nell'attuale situazione non può essere diversamente. Resta comunque il fatto che il Parlamento non dovrebbe occuparsi di provvedimenti di siffatta natura.

Non ho potuto fare a meno di svolgere queste considerazioni perchè, francamente, mi sembra che il problema non possa essere risolto — anzi, potrebbe essere addirittura aggravato — dando risposte esclusivamente sul piano monetario, senza l'individuazione di una linea di comportamento che consenta di modificare l'attuale situazione.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Grossi, per l'importante contributo dato, sottolineando gli aspetti specifici del provvedimento insieme alla necessità di una più vasta riforma, che ha ampiamente motivato.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 178, cercheremo, non appena possibile, di avviarne l'esame e di conoscere l'orientamento del Governo in proposito.

Quanto al provvedimento oggi in discussione, le considerazioni svolte dal senatore Grossi inducono senz'altro ad aderire alla proposta di mutamento del titolo, più adatto alla modesta portata del disegno di legge. Il titolo originario, infatti, potrebbe far pensare a chissà quali riforme, che invece sono di là da venire.

Per quel che riguarda invece i contenuti, ritengo che il provvedimento, nonostante le disparità e le ingiustizie cui potrebbe per ipotesi dar luogo tra l'una e l'altra categoria di medici beneficiari degli aumenti, debba essere preso in considerazione, sia pur tenuto conto della sua modesta portata.

RUFFINO. Signor Presidente, il Gruppo democratico cristiano è favorevole al provvedimento in esame e alla proposta di modifica del titolo formulata dal collega Grossi.

Comprendiamo perfettamente che si tratta di una questione modesta e limitata, ma è stato sollecitato a più riprese l'adeguamento del compenso per gli incaricati del servizio sanitario negli istituti di prevenzione e pena. Io stesso sono stato relatore di un disegno di

2^a COMMISSIONE

64° RESOCONTO STEN. (29 gennaio 1986)

legge di iniziativa del senatore Grossi ed altri, che affrontava la materia in modo più completo ed organico. Credo che abbinare oggi quest'ultimo disegno di legge a quello in esame significherebbe probabilmente ritardare in modo eccessivo l'iter di un provvedimento che, viceversa, è necessario approvare con la massima speditezza.

GALLO. Signor Presidente, mi associo a quanto ha detto or ora il collega Ruffino.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PALUMBO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il relatore è favorevole all'emendamento relativo al titolo preannunciato dal senatore Grossi, che va incontro, tra l'altro, anche ai suggerimenti che la Commissione affari costituzionali aveva formulato nel suo parere del 18 dicembre.

Per quanto riguarda il problema più generale sollevato dal senatore Grossi, ritengo che questa sia stata un'utile occasione, ma forse non la sede più opportuna per affrontarlo e risolverlo. Concordo anch'io sulla necessità di una riforma complessiva della materia, ma nel momento in cui affronteremo il disegno di legge di cui si è fatto cenno.

Il relatore quindi concorda sulle proposte di modifica del titolo e del primo comma dell'articolo 2 e chiede alla Commissione di pronunziarsi in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Dichiaro di aderire alla proposta di modifica del titolo, formulata dal senatore Grossi, nonchè all'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1985 il compenso previsto, per i medici incaricati, dal

secondo comma dell'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, modificato dall'articolo 2 della legge 7 giugno 1975, n. 199, e dall'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 246, è aumentato di lire 280.000 mensili lorde.

2. Per i medici incaricati in servizio presso le case di reclusione di Asinara, Capraia, Favignana, Gorgona e Pianosa, a decorrere dalla stessa data, il suddetto compenso è ulteriormente aumentato di lire 130.000 mensili lorde.

È approvato.

Art. 2.

1. Al maggior onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando, quando a lire 700 milioni, lo specifico accantonamento e, quanto a lire 700 milioni, parzialmente utilizzando l'accantonamento concernente «Revisione dell'organico delle vigilatrici penitenziarie».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato dal relatore il seguente emendamento, sostitutivo del primo comma:

1. Al maggiore onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni 1985, 1986, 1987 e 1988, si provvede, per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo all'uopo, quanto a lire 700 milioni utilizzando lo specifico accantonamento e quanto a lire 700 milioni parzialmente utilizzando l'accantonamento «Revisione dell'or-

2^a COMMISSIONE

64° RESOCONTO STEN. (29 gennaio 1986)

ganico delle vigilatrici penitenziarie»; per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

GROSSI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo comunista.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 2 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 2.

1. Al maggiore onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni 1985, 1986, 1987 e 1988, si provvede, per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo all'uopo, quanto a lire 700 milioni utilizzando lo specifico accantonamento e quanto a lire 700 milioni parzialmente utilizzando l'accantonamento «Revisione dell'organico delle vigilatrici penitenziarie»; per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Avverto che, in relazione alla proposta avanzata dal senatore Grossi, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: «Adeguamento dei compensi al personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo alla votazione finale.

GROSSI. Signor Presidente, dichiaro l'astensione del Gruppo comunista sul disegno di legge nel suo complesso per sottolineare il nostro atteggiamento critico rispetto al modo di affrontare un provvedimento di questo genere.

RUFFINO. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato» (1036)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato».

Riprendiamo, con l'articolo 12, l'esame degli articoli, rinviato nella seduta del 22 gennaio.

Ne do lettura:

Art. 12.

Gli archivi notarili e gli uffici del registro provvedono alla riscossione delle quote di onorario dovute alla Cassa nazionale del no-

tariato, di cui all'articolo precedente e all'articolo 18 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, e al relativo versamento a favore della predetta Cassa, trattenendo un aggio nella misura rispettivamente del 2 per cento e del 5 per cento.

Le somme come sopra riscosse dagli archivi notarili e dagli uffici del registro, prelevato l'aggio previsto dal comma precedente, sono versate a cura dei capi dei suddetti uffici su conto corrente postale della Cassa nazionale del notariato, nei termini e con le sanzioni di cui all'articolo 22 del regolamento sui servizi contabili degli archivi notarili, approvato con regio decreto 6 maggio 1929, n. 970.

Gli archivi notarili sono tenuti ad inviare alla Cassa nazionale del notariato e al Consiglio nazionale del notariato, entro la fine di ciascun mese, un prospetto degli onorari dei repertori dei notai del distretto relativi al mese precedente.

Il relatore, senatore Di Lembo, ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il primo comma, il seguente: «L'importo dell'aggio trattenuto dall'Amministrazione degli archivi notarili è ripartito semestralmente tra il personale in servizio, secondo i criteri che verranno stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il consiglio di amministrazione degli archivi notarili».

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Facio presente che nel corso del Congresso nazionale dei notai è stato votato un ordine del giorno con il quale si chiedeva al Ministro di grazia e giustizia di adeguare gli organici dell'Amministrazione degli archivi notarili. Considerato che detta Amministrazione è tra quelle che indicano più concorsi senza riuscire a coprire gli organici, un po' perchè è gestita in maniera borbonica, un po' perchè i dipendenti non hanno alcuna incentivazione, mi è sembrato opportuno, come per altre categorie di personale dipendente per le quali sono previste diverse indennità, prevedere un incentivo che consentisse una possibilità di sopravvivenza. A mio

avviso, infatti, qualora non si potesse garantire il funzionamento dell'Amministrazione degli archivi notarili sarebbe piuttosto preferibile procedere ad una forse più opportuna sua soppressione. Comunque, mi si è fatto notare, a ragione, che il successivo articolo 18 comporta alcune riscossioni e un aggio nella misura del 2 per cento. La connessione con l'emendamento all'articolo 12 è evidente. Infatti, l'incentivo proposto potrebbe riguardare tutt'e due le attività svolte dai dipendenti degli archivi notarili. Pertanto, sarebbe preferibile procedere prima alla votazione dell'articolo 18, accantonando l'esame dell'articolo 12 e del relativo emendamento.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, su richiesta del relatore, si conviene di accantonare l'esame dell'articolo 12. Passiamo all'articolo 13.

Art. 13.

L'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 577, è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio nazionale del notariato, con sede in Roma, è ordine professionale della categoria.

Il Consiglio nazionale del notariato è composto dai notai in esercizio eletti nelle zone regionali. A tale effetto ogni circoscrizione territoriale di regione costituisce una zona regionale. Quando i posti di notaio in una regione sono inferiori a settantacinque, il suo territorio è unito, con deliberazione del Consiglio nazionale, sentiti i consigli notarili interessati, a quello di una regione limitrofa e insieme le due regioni costituiscono unica zona regionale.

Ciascuna zona regionale elegge tra i notai in essa esercenti un rappresentante quando i posti di notaio non superano il numero di quattrocento e due rappresentanti quando il numero dei posti è superiore a quattrocento.

Nessun componente può essere eletto più di due volte consecutive».

Il relatore, senatore Di Lembo, propone il seguente emendamento tendente a sostituire, al secondo capoverso dell'articolo, la parola: «settantacinque» con l'altra: «venticinque» e, al terzo, la parola: «quattrocento» con l'altra: «trecento».

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. L'articolo 13, prevedendo nel numero di settantacinque il minimo dei posti di notaio affinché una regione costituisca zona regionale che possa essere rappresentata nel Consiglio nazionale, esclude quattro regioni: Marche, Umbria, Basilicata e Molise. Ora, quello che interessa non è l'aumento di poche unità di notai nel Consiglio nazionale del notariato, bensì il principio dell'apporto e della rappresentanza di ogni regione. Questo è il motivo per cui io propongo di portare i limiti previsti a numeri inferiori e cioè, rispettivamente a venticinque e a trecento. Posso anche accedere alla richiesta di tenere fermo il limite di quattrocento, ma insisto sul limite di venticinque perchè, ripeto, ciò consente ad altre quattro regioni di essere presenti nel Consiglio nazionale del notariato.

Non so se sono stato chiaro nell'illustrazione dell'emendamento, comunque vorrei ribadire che l'obiettivo che con esso si intende raggiungere è quello di consentire ad ogni regione con sedi notarili di essere rappresentata nel Consiglio nazionale del notariato.

Sono dell'avviso che la professione notarile, data la sua importanza, in particolare per quanto riguarda l'edilizia, debba comunque avere un contatto, che è, secondo me, istituzionale, con la regione. Ad esempio, una regione come il Molise non può essere aggregata alla Puglia, all'Umbria, alla Toscana, alle Marche o all'Abruzzo. Ritengo, infatti, che la politica decentrata alla regione per materie molto importanti debba passare per tutti i canali istituzionali.

Credo che l'esigenza che tutte le regioni con sedi notarili siano rappresentate nel Consiglio nazionale del notariato costituisca una ragione più che valida per approvare questa norma.

Si sostiene che le regioni con più notai verrebbero, in proporzione, danneggiate, ma non è così. Del resto, non è detto che la

regione Lombardia, ad esempio, debba essere rappresentata negli ordini professionali in base al numero dei suoi otto milioni di abitanti, mentre la regione Umbria addirittura non debba essere rappresentata perchè ne ha solo 900 mila.

Il discorso che fanno i notai sulla solidarietà viene meno quando si tratta di nominare il Consiglio nazionale del notariato. Ripeto, tutte le regioni che hanno sedi notarili devono invece essere rappresentate nel Consiglio nazionale del notariato, che — lo sottolineo — non si riunisce tutti i giorni o ogni settimana ma una volta all'anno.

Il discorso sulla penalizzazione delle regioni con più abitanti è, a mio avviso, pretestuoso. Infatti, il notaio che viene eletto non è portavoce delle proprie opinioni ma di quelle del proprio collegio; è lui stesso che deve farsi carico, ogni volta che viene convocato il Consiglio nazionale del notariato, di riunire il collegio per stabilire la posizione che in quella regione si intende assumere nei confronti di determinati problemi. Certo, anche i notai esercitano la propria funzione senza vincolo di mandato, ma credo che sia corretto che il rappresentante della regione si faccia portavoce dell'opinione di tutti i professionisti della regione riuniti nei vari collegi; diversamente, ci troveremmo veramente di fronte ad un Consiglio nazionale del notariato anarchico.

Comunque, per non ampliare troppo i termini della questione, la mia proposta di modifica all'articolo 13 si potrebbe anche limitare a sostituire, al secondo capoverso, la parola: «settantacinque» con l'altra: «venticinque», lasciando invariata, al terzo capoverso, la parola: «quattrocento».

PRESIDENTE. Senatore Di Lembo, tornando all'articolo 12, vorrei un chiarimento.

Concordo con la richiesta, pienamente motivata, data la connessione con l'articolo 18, di accantonare l'esame della modifica proposta all'articolo 12; vorrei però capire chi vi si oppone.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Il Ministero di grazia e giustizia, il quale sostiene che vi è l'opposizione della Funzione

pubblica e del Tesoro (non credo però che questi ultimi si siano occupati di questioni del genere). L'opposizione comunque deriva dal timore — e questa è la vera ragione — che, creando incentivi di questo tipo per i dipendenti degli archivi notarili, immediatamente anche i cancellieri richiederebbero i diritti che hanno perduto. Ma questo è un falso problema. Infatti, gli archivi notarili bandiscono concorsi ogni anno senza mai riuscire a coprire i posti vacanti mentre nel caso dei cancellieri e dei segretari giudiziari questo non avviene.

Il XXVIII Congresso nazionale del notariato ha approvato un ordine del giorno, di cui — se mi è consentito — vorrei dare lettura:

«Il XXVIII Congresso nazionale del notariato,

rilevato lo stato di grave degrado di gran parte degli archivi notarili, salvo lodevoli eccezioni,

fa voti:

perchè il Consiglio nazionale del notariato faccia presente alla Direzione generale degli archivi notarili presso il Ministero di grazia e giustizia la improcrastinabile necessità di rimpinguare gli organici degli archivi stessi (tenuto conto anche dei rilevanti introiti tributari che il settore riceve) affinché possa essere prestato un servizio più efficiente e vengano regolarizzate alcuni abnormi situazioni che direttamente incidono sul notariato, in particolare i ritardi (a volte *sine die*) nelle ispezioni degli atti notarili».

D'altra parte, vorrei far rilevare che la previsione di questi incentivi non comporta spese per l'Erario. In questo caso, infatti, si tratta di somme riscosse per un servizio prestato nei confronti della Cassa nazionale del notariato; inoltre, non è neanche vero che l'importo dell'aggio incassato dagli archivi notarili è enorme: si tratta di circa 1 miliardo e 200 milioni l'anno da ripartire semestralmente, per cui ogni dipendente riceverebbe annualmente in media 1 milione e 500 mila lire lorde. Non dico che si debba dare l'intera somma, potrebbe anche essere

conferita solo una quota (e questa era la proposta avanzata dal Governo), comunque dobbiamo fare in modo che si creino degli incentivi. In questo modo, si consentirebbe, ad esempio, all'archivio notarile di Milano — che è il più importante — di funzionare.

Il Ministero di grazia e giustizia deve rendersi conto di questa necessità, altrimenti continueranno a verificarsi sempre ritardi (a volte *sine die*, come si afferma nell'ordine del giorno di cui ho dato poc'anzi lettura) soprattutto nella ispezione degli atti notarili, che rappresenta l'attività più importante svolta da questo personale.

D'altra parte, l'opposizione del Governo è articolata in altro modo; si sostiene che, se gli archivi notarili dovessero poi riscuotere anche i contributi per conto del Consiglio nazionale del notariato e facessero una convenzione, potrebbero lucrare due tipi di aggio. Perciò dicevo che bisognerebbe prima procedere a una modifica dell'articolo 18. Infatti, l'importo dell'aggio riscosso dagli archivi notarili potrebbe essere destinato per una certa percentuale a spese di gestione e per un'altra percentuale ripartito tra i dipendenti che svolgono queste attività per conto della Cassa.

PRESIDENTE. Speriamo che il Ministero di grazia e giustizia riveda la sua posizione e ci dica qualcosa in proposito.

RICCI. Signor Presidente, desidero un chiarimento in relazione al numero dei notai presenti nel Consiglio nazionale del notariato. La rappresentanza è proporzionale?

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Non parlerei di sistema proporzionale. Ciascuna zona regionale elegge tra i notai in essa esercenti un rappresentante quando i posti non superano le 400 unità e due rappresentanti quando il numero dei posti è superiore a 400. Io ho proposto di ridurre la cifra da 400 a 300, per un maggiore equilibrio.

RICCI. In definitiva ritengo che sia molto più giusto il criterio secondo cui non viene esclusa dalla possibilità di avere rappresentanti in seno al Consiglio nazionale del nota-

2^a COMMISSIONE

64° RESOCONTO STEN. (29 gennaio 1986)

riato alcuna regione. Se, quindi, per raggiungere tale risultato è necessario abbassare il livello a 25, questa cifra non sarà certamente casuale, ma posta in relazione al numero dei notai presenti nelle varie regioni. Senatore Di Lembo, qual è attualmente il numero minimo di notai esistenti in una regione?

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Credo che in questo momento sia 27.

RICCI. La cifra 25 garantirebbe la presenza di tutte le regioni; però a questo punto è evidente che dare un rappresentante ad una regione che ha 27 notai e, allo stesso modo, un rappresentante ad una regione che ne ha 400 crea uno squilibrio. Ritengo sia giusto abbassare il limite inferiore, ma anche il limite superiore.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Con questo sistema si includono soltanto altri quattro rappresentanti in seno al Consiglio nazionale del notariato. Infatti, poichè nella maggior parte delle regioni vi sono più di 75 notai, abbassando questa cifra a 25 non si eleva di molto la rappresentatività, ma si consente a quattro regioni di avere due rappresentanti invece di uno. Se il rapporto resta quello di 75 a 400, come è attualmente, il Consiglio nazionale del notariato avrà un certo numero di rappresentanti; se invece il rapporto sarà di 25 a 300, i rappresentanti saranno gli stessi, più quattro unità.

RICCI. Quello che mi domando è se sia giusto che regioni che hanno un numero di notai molto elevato abbiano un solo rappresentante come le regioni che hanno 27 notai. Occorre un maggiore equilibrio per avere un minimo di rappresentatività nell'organo.

DE CINQUE. Vorrei chiedere al senatore Di Lembo se crede che la stessa modifica debba apportarsi anche al consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Il consiglio di amministrazione della Cassa non deve essere un organismo pletorico. Qui par-

liamo del Consiglio nazionale del notariato. Se noi stabiliamo il rapporto 25-300, avremmo due notai le regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Sicilia; se arriviamo a 400, probabilmente le regioni che avrebbero due notai sarebbero solo la Lombardia ed il Lazio.

RICCI. Senatore Di Lembo, insisto sul punto della proporzione. Sono dell'idea che l'abbassamento del limite minimo per avere una rappresentanza regionale e nello stesso tempo del limite massimo abbia una certa coerenza, come ritengono gli stessi notai.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Il criterio è quello di avere un rappresentante per ogni regione. Se una regione ha meno di 75 notai, essa si aggrega ad un'altra; se ne ha più di 400 — o di 300 — elegge due rappresentanti. Non è possibile stabilire una proporzione in base al numero dei notai.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Dovrei esprimere parere contrario all'emendamento presentato, però le osservazioni del senatore Di Lembo cominciano a provocare in me un senso di persuasione. Vorrei avere il tempo di approfondire la questione, anche al fine di poter rivedere, eventualmente, la posizione del Governo.

DE CINQUE. Riflettendo sul problema si potrebbe anche arrivare a proporre una sorta di scalettatura, di differenziazione tra regione e regione, vale a dire un rappresentante fino a centocinquanta, due fino a trecento, tre fino a quattrocento. È questa un'ipotesi che, se non aumenta troppo il numero dei rappresentanti, potremmo studiare dopo un'adeguata riflessione.

RICCI. È il caso di riflettere anche su questa ipotesi.

PRESIDENTE. A seguito della dichiarazione del rappresentante del Governo e prendendo atto dell'orientamento in tal senso espresso anche da componenti della Commissione, se non si fanno obiezioni, resta stabili-

2^a COMMISSIONE

64° RESOCONTO STEN. (29 gennaio 1986)

to di accantonare l'articolo 13 e l'emendamento ad esso presentato.

Passiamo all'articolo 14.

Art. 14.

Il Consiglio nazionale del notariato elegge tra i suoi componenti il comitato esecutivo, composto dal presidente, dal vice presidente, dal segretario e da quattro membri.

Al comitato esecutivo sono attribuite le seguenti funzioni:

a) predisposizione dei bilanci, preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

b) gestione dei rapporti con il personale dipendente;

c) esercizio dei poteri del Consiglio in caso di urgenza, salvo ratifica da parte del Consiglio stesso;

d) svolgimento di ogni altra funzione che venga ad esso delegata dal Consiglio.

È approvato.

Art. 15.

La revisione della gestione del Consiglio nazionale del notariato è affidata ad un collegio di revisori, costituito da tre membri effettivi e tre supplenti, eletti secondo le norme stabilite per il Consiglio nazionale del notariato, tra i notai in esercizio, in ragione di:

un revisore effettivo ed uno supplente per le regioni: Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto;

un revisore effettivo ed uno supplente per le regioni: Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria;

un revisore effettivo ed uno supplente per le regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.

Detti revisori sono eletti in unica elezione, nella stessa data di elezione del Consiglio nazionale del notariato, e in ciascuna zona è nominato revisore effettivo il candidato che

ha riportato il maggior numero di voti e supplente quello che lo segue immediatamente; in caso di parità di voti si ha riguardo alla maggiore anzianità di esercizio professionale.

I revisori eleggono nel proprio seno il presidente.

Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo collegio.

Quando per una qualsiasi causa, anche per trasferimento da un gruppo ad un altro delle zone sopra indicate, viene a cessare dalla carica un revisore effettivo, questi è sostituito dal supplente nominato nel suo gruppo di zona.

Contestualmente, con le stesse modalità, si provvede alla sostituzione del membro supplente che ha assunto la carica di revisore effettivo. Quando per una qualsiasi causa viene a cessare il revisore supplente, questi è sostituito dal candidato che ha riportato il maggior numero di voti nel suo gruppo di zona.

I componenti nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

Nessun componente può essere eletto più di due volte consecutive.

È approvato.

Art. 16.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 3 agosto 1949, n. 577, è sostituito dal seguente:

«Le elezioni del Consiglio nazionale del notariato e dei revisori dei conti del Consiglio stesso hanno luogo presso i collegi notarili ogni triennio entro il mese di febbraio».

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 3 agosto 1949, n. 577, è sostituito dal seguente:

«Ciascun notaio ha diritto di voto per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale del notariato e dei revisori dei conti assegnati alla sua zona».

È approvato.

Art. 17.

Con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza di un semestre dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio nazionale del notariato provvede alle spese per il suo funzionamento mediante contributi versati dai notai in esercizio.

La misura dei contributi è fissata con deliberazione del Consiglio nazionale stesso entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, in misura ragguagliata agli onorari spettanti al notaio per gli atti soggetti ad annotamento sui repertori e secondo quanto stabilito dalla tariffa notarile, non superiore comunque al 2 per cento di detti onorari.

È approvato.

Art. 18.

I contributi dovuti al Consiglio nazionale del notariato sono riscossi a mezzo dei consigli notarili distrettuali con le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio stesso con apposita deliberazione. Sulle somme riscosse spetta ai consigli notarili distrettuali l'aggio nella misura del 2 per cento.

Il Consiglio nazionale del notariato può avvalersi per tutti o parte dei distretti notarili della procedura prevista dalla legge 10 giugno 1978, n. 292.

Il ritardo nei versamenti dei contributi da parte dei notai determina gli interessi moratori nella misura di quelli previsti in tema di tributi erariali.

A questo articolo è stato presentato da parte del relatore un emendamento tendente a sostituire l'articolo stesso con il seguente:

«I contributi dovuti al Consiglio nazionale del notariato sono riscossi contestualmente ai contributi dovuti alla Cassa nazionale del notariato a mezzo degli Archivi notarili distrettuali, previa convenzione con l'Amministrazione degli archivi notarili.

Il ritardo nei versamenti dei contributi da parte dei notai determina gli interessi moratori nella misura di due punti in più del tasso ufficiale di sconto».

Essendo necessario che il Governo lo esamini anche in relazione ai contenuti dell'articolo 12, precedentemente accantonato, propongo l'accantonamento dell'articolo 18.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo all'articolo 19.

Art. 19.

I revisori dei conti del Consiglio nazionale del notariato esercitano le loro funzioni secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, ed intervengono alle sedute del Consiglio stesso.

È approvato.

Art. 20.

Per la prima attuazione della presente legge la data delle elezioni del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato è fissata con decreto del Ministro di grazia e giustizia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa; entro lo stesso termine dovranno essere nominati i revisori dei conti della predetta Cassa.

I componenti dell'attuale commissione amministratrice della Cassa e del collegio dei revisori dei conti restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

È approvato.

Art. 21.

Per la prima attuazione della presente legge la data delle elezioni del collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale del notariato è fissata dal Ministro di grazia e giustizia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.

I revisori così eletti esercitano le loro funzioni fino alla scadenza del Consiglio nazionale del notariato in carica.

Per sopperire alle esigenze finanziarie del Consiglio nazionale del notariato per il periodo compreso tra la data di entrata in

vigore della presente legge e quella prevista dall'articolo 17, primo comma, relativa al versamento dei contributi dovuti dai notai al Consiglio, la Cassa nazionale del notariato verserà allo stesso Consiglio in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla detta data di entrata in vigore, una somma pari al 2 per cento degli onorari complessivi versati dai notai per l'anno precedente o per frazione di anno.

È approvato.

Art. 22.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e sulla base di apposita deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato, saranno emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari per l'attuazione dell'attività di previdenza, di mutua assistenza e di solidarietà previste dall'articolo 1 della presente legge.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire l'articolo stesso con il seguente:

«Con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato, sottoposta al visto del Ministro di grazia e giustizia, saranno emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari per l'attuazione delle finalità previste dall'articolo 1».

DI LEMBO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, prima di illustrare il mio emendamento all'articolo 22, vorrei annunciare il ritiro dell'emendamento da me presentato tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 9, essendovi già un comitato esecutivo.

Quanto all'articolo 22, ritengo che sia troppo complessa e macchinosa la procedura in esso stabilita per l'emanazione delle norme

regolamentari per l'attuazione delle attività previste dall'articolo 1. Per fare in modo che l'emanazione avvenga veramente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, come previsto, occorre una soluzione più agile. A mio avviso, è sufficiente la deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato sottoposta ad approvazione del Ministro di grazia e giustizia, e in tal senso ho presentato il mio emendamento. Temo, infatti, che, seguendo la procedura prevista dall'articolo 22, non verranno mai emanate le suddette norme regolamentari.

Mi rifaccio ad una opportuna presa di posizione del ministro Martinazzoli, al congresso notarile di Venezia. In quell'occasione si auspicava di inserire nel provvedimento la soluzione di tutti i punti dolenti riguardanti la categoria. Il Ministro ha risposto che questo disegno di legge è nato dall'esigenza di separare la Cassa dal Consiglio nazionale e che ogni ordine professionale deve avere in se stesso la forza di autoregolamentarsi, senza pretendere che ogni problema trovi soluzione in una legge. Questa può costituire un limite ed un vincolo; d'altra parte si parla tanto di *deregulation*, ma ogni volta si tenta di risolvere i problemi con provvedimenti legislativi, senza alcuna possibilità di affidamento al potere di autoregolamentazione delle categorie. Ritengo che, trattandosi di norme regolamentari che devono prevedere soltanto l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, siano sufficienti la deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa ed il visto — che è vincolante — del Ministro di grazia e giustizia. Mi sono pertanto permesso di presentare un emendamento in proposito.

D'altra parte, ci troviamo di fronte ad una sempre maggiore richiesta di minori leggi (la così detta *deregulation*), mentre diventano sempre più numerose le pressioni affinché tutto diventi norma o venga inserito in una norma. Sono stato dipendente dello Stato e ricordo che, oltre alle circolari, vi era in altra epoca anche un sistema diverso per regolamentare lo svolgimento degli uffici; mi riferisco alle istruzioni che venivano date dal Ministro e che prevedevano disposizioni rela-

2^a COMMISSIONE

64° RESOCONTO STEN. (29 gennaio 1986)

tive agli uffici e ai dipendenti. Questo sistema ha dato buoni risultati nel passato, perciò ritengo che si possa accettare l'emendamento sostitutivo dell'articolo 22, da me presentato.

DE CINQUE. Signor Presidente, sono d'accordo per la semplificazione delle procedure previste dall'articolo 22, con la soppressione del concerto fra i due Ministeri, che evidentemente sono quelli del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; trattandosi di un ente sottoposto alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia, quest'ultimo forse sarebbe sufficiente.

Esprimo qualche perplessità sulla legittimità, anche sotto il profilo di carattere generale dell'ordinamento, di norme regolamentari dirette all'attuazione di finalità che vanno ad incidere su diritti soggettivi dei notai o dei loro eredi, e mi limito ad accennare ai due principali che sono l'indennità di liquidazione e la pensione; questi diritti naturalmente attengono a posizioni che a mio avviso costituiscono diritti soggettivi per i notai stessi e che potrebbero essere adottati con una deliberazione di un organo dell'ente senza richiedere invece un provvedimento normativo, come il decreto del Presidente della Repubblica. Credo infatti che un regolamento, per avere efficacia almeno sul piano delle fonti del diritto, non possa essere approvato da un organo interno come il consiglio della Cassa nazionale del notariato, ma richieda piuttosto l'intervento del Presidente della Repubblica, sia pure attraverso la forma della delega stabilita in base all'articolo 25. Bisogna anche considerare che per altre categorie l'ordinamento pensionistico è stabilito per legge. Il collega Ricci fu relatore con me sulla riforma della previdenza forense, approvata proprio con legge anche nei dettagli; anzi, forse allora si lamentò un eccessivo particolarismo. Anche per altre categorie il trattamento pensionistico è stabilito con legge. Quindi non mi pare che possiamo *tout court* rimandare al regolamento approvato dal consiglio della Cassa la determinazione di modalità, criteri, entità, misure delle prestazioni che, ripeto, potrebbero incidere sugli stessi diritti soggettivi. A mio avviso,

dovremmo anche dettare criteri, sia pure generali e di massima, ai quali ancorare la determinazione delle prestazioni. Non possiamo lasciare alla completa discrezionalità, sia pure di organi autorevolissimi come il Consiglio nazionale o la Cassa del notariato, la determinazione della misura delle pensioni che a mio avviso non sono solo modalità esecutive ed attuative, ma attengono anche alla determinazione dei punti fondamentali del trattamento pensionistico dei notai. Quindi sono favorevole alla eliminazione delle parole: «di concerto con il Ministero del tesoro e con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale» all'articolo 22.

Sono altresì favorevole alla semplificazione della espressione: «attuazione dell'attività di previdenza, di mutua assistenza e di solidarietà previste» sostituendola con la formula: «finalità previste» in senso generico.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Propongo di sostituire, al posto del visto, l'approvazione.

PRESIDENTE. In relazione all'emendamento proposto dal senatore Di Lembo, si deve intendere l'espressione «sottoposta a visto» sostituita da «sottoposta ad approvazione del Ministero di grazia e giustizia».

RICCI. Condivido le affermazioni del senatore De Cinque circa la necessità che si determinino, attraverso lo strumento legislativo, le modalità delle prestazioni. Vorrei aggiungere però, a conforto di queste osservazioni, una considerazione: conosciamo le difficoltà che incontrò da parte del relatore, appartenente al Gruppo democratico cristiano, il varo della legge riguardante la previdenza forense. Infatti, si era posta l'esigenza che prima di quel provvedimento fosse approvata una legge-quadro sulla previdenza per tutte quante le attività di carattere professionale.

Si disse poi che era opportuno approvare questa legge in cui sarebbero stati trasfusi dei principi sui quali il Parlamento aveva già raggiunto un accordo in relazione a parametri generali delle prestazioni, e ci fu anche chi disse allora, da varie parti politiche, che

2^a COMMISSIONE

64° RESOCONTO STEN. (29 gennaio 1986)

la legge sulla previdenza forense sarebbe stata in qualche modo una legge pilota alla quale le altre leggi si sarebbero dovute adeguare.

Sono d'accordo, come ho già detto, con la posizione del senatore De Cinque: dobbiamo intervenire in questa materia il più possibile con provvedimenti legislativi; non ci può essere infatti una delega ad organismi, seppure autorevoli, come sono in genere gli organismi centrali che hanno l'autogoverno e la gestione degli ordini professionali.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Noi amiamo spesso generalizzare, ricorriamo ad esempi, ma non teniamo conto che si tratta di problemi assolutamente diversi.

I notai sono dei liberi professionisti: questo non è da mettere in discussione. Tuttavia, essi non sono assolutamente equiparabili agli avvocati, perchè godono di una serie di protezioni che li rende liberi professionisti da un lato e protetti dall'altro. In una città possono esercitare anche mille avvocati, ma non mille notai. Certo, alcuni avvocati sono iscritti all'Albo, ma non lavorano, alcuni lavorano poco, altri fanno dei modestissimi lavori e solo per una determinata branca, altri, invece, fanno di tutto. Del resto, nulla vieta di essere iscritti all'Albo se si è superato l'esame di procuratore, tranne, ovviamente, i casi di incompatibilità.

Il notaio non fa, a differenza dell'avvocato, un esame di abilitazione, ma partecipa ad un concorso a sedi. Si configura pertanto una situazione del tutto diversa, come ho già detto, rispetto a quella degli altri liberi professionisti.

Se si disponesse una legge-quadro riguardante tutte le libere professioni, occorrerebbe introdurre alcuni distinguo per i notai. Del resto, ci sono anche i liberi professionisti medici che hanno optato per il tempo parziale in ospedale: per metà sono dipendenti pubblici, per l'altra liberi professionisti. Si tratta anche in questo caso di liberi professionisti diversi dagli altri. Se si volesse accettare la norma di carattere generale, che pure vigeva in altra epoca, e cioè che il dipendente pubblico, se autorizzato, può svolgere la libera professione — anche se poi

furono introdotti vari correttivi — bisognerebbe considerarlo un professionista *sui generis*.

Dobbiamo perciò tener conto di queste peculiarità e dovremmo tener conto anche, a mio avviso, della sentenza della Corte costituzionale del 1984 che ha stabilito che la previdenza forense ha un carattere assolutamente solidale.

PRESIDENTE. Senatore Di Lembo, la ringrazio per i chiarimenti che ci ha dato e che ci forniscono un quadro di tutta la materia. Tuttavia, la proposta del senatore De Cinque ha carattere più limitato. Il dubbio sollevato era se si dovesse provvedere, invece che con regolamento della Cassa, con decreto presidenziale.

DE CINQUE. Ma il senatore Di Lembo ha fatto il processo alle intenzioni.

PRESIDENTE. Vorrei chiarire che la proposta formulata dal senatore De Cinque mira esclusivamente a disciplinare la materia.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Sono contrario in vista delle eventuali modifiche, ma la Commissione è libera di decidere.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi rimetto alle valutazioni della Commissione, poichè ritengo che sia la decisione più saggia.

DE CINQUE. Il mio subemendamento mira a lasciare così come è l'articolo 22, limitandosi, lo ripeto, ad eliminare da tale disposizione il concerto con i Ministri del lavoro e del tesoro.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. A questo punto l'emendamento deve essere esaminato dalla 1^a Commissione perchè non ritengo che ci si possa comportare con la Cassa nazionale del notariato come con tutti gli enti parastatali.

PRESIDENTE. Vorrei conoscere l'opinione dei colleghi riguardo l'opportunità o meno di inviare i due emendamenti, presentati dai

2^a COMMISSIONE

64° RESOCONTO STEN. (29 gennaio 1986)

senatori Di Lembo e De Cinque, alla Commissione affari costituzionali.

RUFFINO. Poichè si rende necessario aggiornare i nostri lavori, non sarebbe opportuno riflettere un attimo e tentare di meglio formulare l'articolo 22?

RICCI. Vorrei far presente alla Commissione l'esigenza di prospettare al senatore Battello, che segue per il nostro Gruppo la materia che stiamo esaminando, i risvolti della discussione odierna, poichè, anche se sono d'accordo con i concetti espressi dal senatore De Cinque, tuttavia non sono in grado di entrare nello specifico dell'argomento nè, tanto meno, al momento attuale, posso presentare eventuali emendamenti.

GALLO. Ho l'impressione che il parere della 1^a Commissione sia necessario in quanto la questione sollevata dal collega De Cinque è rilevante. Infatti le sue perplessità derivano dalla eliminazione del ricorso allo strumento dell'emanazione delle norme regolamentari, mediante decreto del Presidente della Repubblica. Le norme in questione incidono su posizioni soggettive ed occorre stabilire se con il regolamento si possa decidere in tema di disposizioni giuridiche soggettive.

RICCI. La 1^a Commissione probabilmente non aveva ritenuto di dover affrontare il problema dell'articolo 22. Posto che il provvedimento sia approvato con decreto del Presidente della Repubblica, il problema nasce con l'emendamento del senatore Di Lembo, mentre quello del senatore De Cinque si limita a sopprimere il concetto ma mantiene la fonte di legittimazione nella legge materiale, rappresentata da un decreto del Presidente della Repubblica. È l'emendamento Di Lembo che pone un problema di legittimità costituzionale; per accelerare i tempi, propenderei per questo emendamento, ma mi preoccupa la gerarchia delle fonti.

Pertanto ritengo estremamente utile sottoporlo al parere della 1^a Commissione.

PRESIDENTE. C'è la possibilità che possa in seguito pervenire da parte vostra qualche

altro emendamento e quindi ritengo che sia preferibile proporre alla 1^a Commissione tutti i quesiti contemporaneamente.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Potrei anche ritirare il mio emendamento, ma in ogni caso chiedo che venga inviato alla 1^a Commissione anche l'emendamento del senatore De Cinque.

RICCI. Sono d'accordo che vengano sottoposti alla 1^a Commissione entrambi gli emendamenti ma mi associo alla proposta del nostro Presidente di attendere la presentazione di eventuali altre proposte emendative.

PRESIDENTE. Raggiunto, a quanto sembra, l'accordo su questo punto, propongo di procedere nella discussione.

Vorrei ricordare al senatore De Cinque che deve ancora illustrare l'emendamento introdotto dell'articolo 5-bis che dà luogo a molte perplessità.

DE CINQUE. Può indicarci dettagliatamente gli articoli accantonati?

PRESIDENTE. Risulta accantonato il secondo comma dell'articolo 1, in relazione alla modifica proposta dall'emendamento del senatore Di Lembo, finalizzato ad inserire un ulteriore numero dopo il n. 7 del secondo comma dell'articolo 1; in relazione all'emendamento aggiuntivo del n. 7-bis, suggerito dallo stesso senatore Di Lembo, ed in relazione alla proposta illustrata dal senatore Gallo, tendente ad inserire, al n. 7 dell'articolo 1, dopo la parola: «abitazione», l'altra: «anche», proposta alla quale mi dichiaro favorevole anche perchè, attraverso informazioni che mi sono permesso di assumere, ho rilevato che la Cassa può concedere mutui diretti.

Abbiamo accantonato il secondo comma dell'articolo 1, quindi rimane accantonato l'intero articolo perchè tali emendamenti potrebbero influire anche sugli altri numeri del secondo comma. Abbiamo accantonato poi l'articolo aggiuntivo 5-bis, proposto dal senatore De Cinque, gli articoli 12, 13, 18, 22 e

2^a COMMISSIONE

64° RESOCONTO STEN. (29 gennaio 1986)

l'emendamento introduttivo dell'articolo 22-*bis*.

RICCI. Signor Presidente, considerata l'ora, sarebbe forse opportuno rinviare l'illustrazione dell'emendamento 5-*bis* alla prossima seduta.

PRESIDENTE. In effetti ritengo che la proposta del senatore Ricci sia da accogliere, data l'assenza del senatore Battello e la rilevanza dell'emendamento 5-*bis*, del quale do nuovamente lettura:

Art. 5-*bis*.

Il consiglio di amministrazione stabilisce la percentuale annua in base alla quale determinare il trattamento di quiescenza, l'indennità di cessazione ed il trattamento di reversibilità, tenuto conto dell'anzianità di esercizio professionale e dell'ammontare dei contributi versati da ciascun notaio, secondo i seguenti criteri:

a) a ciascun notaio che cessa l'attività professionale, compete separatamente un trattamento di quiescenza e un'indennità di cessazione minimo il cui corrispettivo importo annuo è pari alla percentuale fissata annualmente dalla Cassa calcolata sulla media, relativa ad un anno e ad un notaio, dei contributi versati dai notai in esercizio nei due anni che precedono quello di cessazione e rapportato all'anzianità del notaio in quiescenza;

b) a ciascun notaio il quale, alla data di cessazione avrà versato, negli ultimi 10 anni solari di esercizio, una contribuzione media superiore fino al 50 per cento rispetto a quella nazionale di contribuzione nello stesso periodo temporale riferita ad un notaio, spetterà un aumento del trattamento minimo di quiescenza e di indennità di cessazione pari alla metà della stessa percentuale di maggior versamento della contribuzione stessa;

c) a ciascun notaio il quale, alla data di cessazione, avrà versato, negli ultimi 10 anni solari di esercizio, una contribuzione supe-

riore di oltre il 50 per cento e fino ad un massimo del 100 per cento rispetto a quella nazionale di contribuzione, nello stesso periodo temporale riferita ad un notaio, spetterà oltre all'aumento di cui al punto b) un ulteriore aumento del trattamento di quiescenza e di indennità di cessazione pari ad 1/3 della parte percentuale, riferita alla media di cui sopra, compresa tra il 50 per cento ed il 100 per cento della maggior contribuzione versata.

Il consiglio di amministrazione accerta, entro il 30 maggio di ogni anno, in proporzione percentuale, l'aumento delle contribuzioni dei notai in esercizio riferita all'anno precedente ed adegua in pari proporzione il minimo di cui al precedente punto a).

Le pensioni indirette e di invalidità vengono concesse ai soggetti e secondo i criteri stabiliti dalla delibera del 21 ottobre 1955, approvata dal Ministero di grazia e giustizia il 10 novembre 1955.

Tutte le pensioni dirette e indirette, in essere all'entrata in vigore della presente legge, verranno adeguate con i criteri di cui al presente articolo nella misura massima consentita.

DE CINQUE. Non ho difficoltà ad accedere al rinvio della discussione su questo punto.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Anch'io sono d'accordo.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, anche per chiarire le idee al Governo che dovrà occuparsi di questo emendamento, gradirei sapere se il Consiglio nazionale del notariato o l'Associazione professionale si sono mai occupati specificamente del problema affrontato dall'emendamento in esame. Infatti al Ministero non risulta vi siano mai state riunioni o discussioni relative all'esame della disciplina delle contribuzioni dei notai per il trattamento di quiescenza e assistenza.

PRESIDENTE. A cui, peraltro, è favorevole la Federazione dei notai.

DE CINQUE. Mi sembra che il Consiglio nazionale del notariato non si sia occupato

di tale questione *ex professo* in riunioni apposite, però debbo riferire per lealtà che, anche in base ad informazioni di autorevoli rappresentanti del Consiglio nazionale, pare ci sia una certa contrarietà all'approvazione del mio emendamento 5-bis, che devo ancora illustrare. Lo devo dire per amore di verità, anche se ne sono il proponente e tale affermazione non torna certo a mio favore.

Ora, mentre il Consiglio nazionale — che è l'organo rappresentativo (qualcuno dice dei grandi notai) — è contrario alla mia proposta, la Federnotai — che è l'associazione sindacale dei notai — è favorevole al principio che introduce questo emendamento, anche se all'interno vi sono posizioni alquanto differenziate in ordine alla misura. Nell'ambito della categoria è aperto un dibattito con una vasta gamma di opinioni diverse in proposito.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ho chiesto tale precisazione per constatare se fosse fondata o meno l'opposizione del Governo.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Il senatore De Cinque ha mancato solo di dire che a Venezia si è deciso di indire un *referendum* tra i notai per insabbiare quella proposta.

DE CINQUE. Non si è deciso di fare un *referendum* sul mio emendamento.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Mi riferisco infatti al principio in esso contenuto.

DE CINQUE. Ciò vuol dire che i notai non sono d'accordo. Ma io che ho detto? Se vogliamo stabilire le percentuali dei favorevoli e dei contrari, dobbiamo attendere lo svolgimento del *referendum*.

MARINUCCI MARIANI. Poichè ero stata sollecitata ad interessarmi di tale questione da un certo numero di donne notaio, ho

svolto un piccolo *referendum* presso i notai, uomini e donne, di diverse città, con diverse possibilità economiche e di potere, nonché con diverso repertorio. Ebbene, anche quelli che hanno un grosso volume di lavoro sono contrari per principio alla modifica proposta con l'emendamento 5-bis perchè sostengono che verrebbe stravolto il principio fondamentale della Cassa, che è appunto il principio di solidarietà.

DE CINQUE. Anch'io ho svolto un'indagine che ha dato risultati non collimanti con i suoi. Sono comunque ricerche private che hanno un valore limitato.

PRESIDENTE. Procediamo nell'esame dei successivi articoli. Do lettura dell'articolo 23.

Art. 23.

È abrogata ogni disposizione incompatibile con quelle della presente legge.

Il senatore Gallo ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

GALLO. Secondo il mio parere l'articolo 23 è superfluo.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 23.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Propongo a questo punto di sospendere i nostri lavori. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto
all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*
DOTT. ETTORE LAURENZANO